

REGOLAMENTO (UE) 2026/361 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2026****che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli pesanti dotati di dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Posto che il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione⁽²⁾ fissa le prescrizioni relative all'omologazione dei veicoli pesanti riguardo alle emissioni e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione⁽³⁾ stabilisce i requisiti tecnici per determinare le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante e per il monitoraggio a bordo della massa dei veicoli pesanti su strada, è opportuno che la dichiarazione di conformità del dispositivo di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia (OBFCM) e del sistema di monitoraggio a bordo della massa (OBMM) rientri nel sistema di omologazione istituito dal regolamento (UE) n. 582/2011. Occorre quindi garantire un collegamento tra l'omologazione in relazione alle emissioni e la conformità ai requisiti per gli OBFCM, e definire nuovi caratteri di omologazione in relazione alle emissioni per consentire l'identificazione dei veicoli dotati di dispositivi OBFCM.
- (2) Il monitoraggio a bordo del consumo di carburante dovrebbe rientrare nel sistema di omologazione del motore istituito dal regolamento (UE) n. 582/2011, mentre a farsi carico dell'obbligo riguardante la determinazione della massa totale del veicolo a bordo può essere il fabbricante del motore o il fabbricante responsabile dell'omologazione del veicolo. Se il fabbricante del motore non predispone il necessario per determinare la massa totale del veicolo conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161, è opportuno che a occuparsi del monitoraggio della massa a bordo sia il fabbricante responsabile dell'installazione del motore nel veicolo.
- (3) Poiché i valori relativi al consumo di carburante e le emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti risultanti dalle procedure regolamentari di prova a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2400 della Commissione⁽⁴⁾ sono integrati da informazioni sul consumo medio reale dei veicoli durante la circolazione su strada, registrate dal dispositivo OBFCM a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161, e poiché tali informazioni sono fondamentali per valutare se le procedure regolamentari quantifichino adeguatamente le emissioni medie reali di CO₂ e il consumo di carburante ed energia elettrica, l'accuratezza dei dispositivi OBFCM dovrebbe essere verificata durante prove su strada.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/595/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/582/oj>).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici dei dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e di energia e del chilometraggio di determinati veicoli pesanti, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale di tali veicoli (GU L, 2025/2161, 31.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2161/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj>).

- (4) Le informazioni necessarie sul consumo di carburante e sulle emissioni derivanti dalla procedura di prova nella quale sono utilizzati sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) dovrebbero essere registrate per valutare l'accuratezza dei dispositivi OBFCM come specificato nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico – Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

- (1) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi 15 e 16:

«15. Per ottenere l'omologazione UE di un veicolo munito di sistema motore omologato in relazione alle emissioni, oppure l'omologazione UE di un veicolo in relazione alle emissioni, il fabbricante garantisce che siano adempiute le prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione (*).

Il fabbricante non è tuttavia tenuto a dichiarare che le prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sono adempiute se nella dichiarazione di conformità di cui all'allegato I, punto 6.2, di detto regolamento di esecuzione indica che i nuovi veicoli del tipo da omologare non saranno immatricolati, immessi sul mercato o messi in circolazione nell'Unione alla data di cui all'allegato I, tabella 1, del medesimo regolamento di esecuzione o successivamente a tale data.

16. Per ottenere l'omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori come unità tecnica distinta, il fabbricante garantisce che siano adempiute le prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione.

Il fabbricante non è tuttavia tenuto a dichiarare che le prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sono adempiute se nella dichiarazione di conformità di cui all'allegato I, punto 6.1, di detto regolamento di esecuzione indica che i nuovi motori del tipo da omologare non saranno immatricolati, immessi sul mercato o messi in circolazione nell'Unione alla data di cui all'allegato I, tabella 1, del medesimo regolamento di esecuzione o successivamente a tale data.»

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici dei dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e di energia e del chilometraggio di determinati veicoli pesanti, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale di tali veicoli (GU L, 2025/2161, 31.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2161/oj).

- (2) all'articolo 6, paragrafo 1 bis, è aggiunta la seguente lettera e):

«e) le prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sono adempiute, eccetto qualora il fabbricante abbia indicato nella dichiarazione di conformità di cui all'allegato I, punto 6.1, di tale regolamento di esecuzione che i nuovi motori del tipo da omologare non saranno immatricolati, venduti o messi in circolazione nell'Unione alla data di cui all'allegato I, tabella 1, del medesimo regolamento di esecuzione o successivamente a tale data.»;

(3) all'articolo 8, paragrafo 1 *bis*, è aggiunta la seguente lettera f):

- «f) le prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sono adempiute, eccetto qualora il fabbricante indichi nella dichiarazione di conformità di cui all'allegato I, punto 6.2, di tale regolamento di esecuzione che i nuovi veicoli del tipo da omologare non saranno immatricolati, venduti o messi in circolazione nell'Unione alla data di cui all'allegato I, tabella 1, del medesimo regolamento di esecuzione o successivamente a tale data.»;

(4) all'articolo 10, paragrafo 1 *bis*, è aggiunta la seguente lettera f):

- «f) le prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sono adempiute, eccetto qualora il fabbricante indichi nella dichiarazione di conformità di cui all'allegato I, punto 6.2, di tale regolamento di esecuzione che i nuovi veicoli del tipo da omologare non saranno immatricolati, venduti o messi in circolazione nell'Unione alla data di cui all'allegato I, tabella 1, del medesimo regolamento di esecuzione o successivamente a tale data.»;

(5) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su richiesta dell'autorità di omologazione e dopo aver eseguito le prove in servizio a norma dell'articolo 12 del presente regolamento, o dopo aver eseguito le prove di verifica OBFCM o OBMM a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161, il fabbricante presenta il piano di misure correttive all'autorità di omologazione entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica da parte di tale autorità. Qualora il fabbricante sia in grado di dimostrare all'autorità di omologazione che è necessario più tempo per determinare il motivo della mancata conformità e presentare un piano di misure correttive, può essere concessa una proroga.»;

(6) all'articolo 17 *bis* sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5. A decorrere dal 1° luglio 2027, le autorità nazionali considerano non più validi ai fini dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 e non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2026/361 della Commissione (*); esse vietano altresì, per motivi attinenti alle emissioni, l'immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l'entrata in circolazione di tali veicoli.

6. A decorrere dal 29 maggio 2029, le autorità nazionali considerano non più validi ai fini dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli e i motori nuovi e vietano, per motivi attinenti alle emissioni, l'immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l'entrata in circolazione di tali veicoli, tranne nel caso di motori di ricambio per veicoli in servizio e di motori per veicoli prodotti da costruttori di piccole serie, come stabilito nel regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

In deroga al primo comma, a decorrere dal 29 novembre 2027 le autorità nazionali considerano non più validi ai fini dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi delle categorie M₁ e N₁ che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 595/2009; esse vietano altresì, per motivi attinenti alle emissioni, l'immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l'entrata in circolazione di tali veicoli.

In deroga al primo comma, a decorrere dal 1° luglio 2030 le autorità nazionali considerano non più validi ai fini dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi delle categorie M₁ e N₁ costruiti da costruttori di piccole serie a norma del regolamento (UE) 2024/1257; esse vietano altresì, per motivi attinenti alle emissioni, l'immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l'entrata in circolazione di tali veicoli.

In deroga al primo comma, a decorrere dal 1° luglio 2031 le autorità nazionali considerano non più validi ai fini dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃ costruiti da costruttori di piccole serie a norma del regolamento (UE) 2024/1257; esse vietano altresì, per motivi attinenti alle emissioni, l'immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l'entrata in circolazione di tali veicoli.».

-
- (*) Regolamento (UE) 2026/361 della Commissione, del 19 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli pesanti dotati di dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia (GU L, 2026/361, 20.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/361/oj>).
- (**) Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj>).

Articolo 2

Gli allegati I, II e VI del regolamento (UE) n. 582/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

(1) Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, l'appendice 9 è così modificata:

a) il paragrafo introduttivo è sostituito dal seguente:

«La sezione 3 del numero di omologazione CE rilasciato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, deve essere composta dal numero dell'atto normativo di attuazione o dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Il numero deve essere seguito da una lettera dell'alfabeto corrispondente alle prescrizioni relative ai sistemi OBD e SCR assegnata in conformità alla tabella 1, o da una lettera dell'alfabeto e da un carattere tipografico corrispondenti alle prescrizioni relative ai sistemi OBD e SCR e ai dispositivi OBFCM in conformità alla tabella 1.»;

b) nella tabella 1, la sesta riga è sostituita dalla seguente:

«E	Riga "Requisiti generali" della tabella 1 o della tabella 2	Riga "Requisiti generali" della tabella 1	Riga "Requisiti generali" della tabella 2	Aspetti generali ⁽¹³⁾	Aspetti generali ⁽¹⁴⁾	Sì	10 %	Sì	1.1.2021 ⁽¹⁵⁾	1.1.2022 ⁽¹⁵⁾	28.5.2029 ⁽¹⁵⁾ ;
----	---	---	---	----------------------------------	----------------------------------	----	------	----	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

c) alla tabella 1 è aggiunta la riga seguente:

«E+	Riga "Requisiti generali" della tabella 1 o della tabella 2	Riga "Requisiti generali" della tabella 1	Riga "Requisiti generali" della tabella 2	Aspetti generali ⁽¹³⁾	Aspetti generali ⁽¹⁴⁾	Sì	10 %	Sì	—	1.7.2027 ⁽¹⁶⁾	28.5.2029»;
-----	---	---	---	----------------------------------	----------------------------------	----	------	----	---	--------------------------	-------------

d) alla tabella 1 è aggiunta la nota seguente:

«⁽¹⁶⁾ Per i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161.»;

(2) L'allegato II del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

a) dopo il punto 10.1.7.1 è inserito il punto seguente:

«10.1.7.1 bis. Lettura del contachilometri alla fine della prova [km]»;

b) dopo il punto 10.1.7.7 è inserito il punto seguente:

«10.1.7.8. Massa effettiva del veicolo per la prova PEMS con carico utile [kg]»;

c) dopo il punto 10.1.8.17 sono inseriti i punti seguenti:

«**10.1.8 bis.** Dati OBFCM misurati in tempo reale (se applicabile)

10.1.8 bis.1. Carburante totale consumato (ciclo di vita) [kg]

10.1.8 bis.2. Distanza totale percorsa (ciclo di vita) [km]

10.1.8 bis.3. Portata di carburante del motore [g/s]

10.1.8 bis.4. Portata di carburante del veicolo [g/s]

10.1.8 bis.5. Massa totale del veicolo [kg];

d) dopo il punto 10.1.10.12 bis sono inseriti i punti seguenti:

«**10.1.10 bis.** Valori OBFCM (se applicabile)

10.1.10 bis.1. Carburante totale consumato (ciclo di vita) [kg] all'inizio della prova

10.1.10 bis.2. Carburante totale consumato (ciclo di vita) [kg] alla fine della prova

10.1.10 bis.3. Distanza totale percorsa (ciclo di vita) [km] all'inizio della prova

10.1.10 bis.4. Distanza totale percorsa (ciclo di vita) [km] alla fine della prova

10.1.10 bis.5. Portata di carburante del motore cumulativa [g]

10.1.10 bis.6. Portata di carburante del veicolo cumulativa [g]

10.1.10 bis.7. Massa totale media del veicolo;

e) nell'appendice 1, punto 2.2, tabella 1, prima delle note sono inserite le righe seguenti:

«Carburante totale consumato (ciclo di vita) ⁽⁵⁾	kg	Dispositivo OBFCM o ECU
Distanza totale percorsa (ciclo di vita) ⁽⁵⁾	km	Dispositivo OBFCM o ECU
Portata di carburante del motore ⁽⁵⁾	g/s	Dispositivo OBFCM o ECU
Portata di carburante del veicolo ⁽⁵⁾	g/s	Dispositivo OBFCM o ECU
Massa totale del veicolo ⁽⁵⁾	kg	Dispositivo OBFCM o ECU»

f) nell'appendice 1, punto 2.2, alla tabella 1 è aggiunta la nota seguente:

«⁽⁵⁾ Ove applicabile, per i veicoli dotati di motore con un dispositivo di monitoraggio a bordo del carburante e/o dell'energia conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161.»;

g) nell'appendice 1, al punto 2.2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«I dati originali non trattati ricavati dal dispositivo OBFCM o dall'ECU devono essere messi a disposizione dell'autorità di omologazione e, su richiesta, della Commissione.»;

h) nell'appendice 1, al punto 2.4 è aggiunto il punto seguente:

«2.4.8. Dispositivo OBFCM

Se un motore della famiglia di motori è installato su un veicolo dotato di un dispositivo per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e/o di energia e del chilometraggio dei veicoli a motore, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161, il motore di prova deve essere dotato di tale dispositivo.»;

i) nell'appendice 1, al punto 2.6.1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Ove applicabile, la registrazione dei parametri di cui alla tabella 1 determinati dal dispositivo OBFCM deve cominciare all'inizio della prova.»;

- j) nell'appendice 1, al punto 2.6.2 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Ove applicabile, la registrazione dei parametri di cui alla tabella 1 determinati dal dispositivo OBFCM deve continuare durante il normale funzionamento in condizioni d'uso del motore.»;
 - k) nell'appendice 1, al punto 2.6.3 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Ove applicabile, la registrazione dei parametri di cui alla tabella 1 determinati dal dispositivo OBFCM deve terminare alla fine della prova. La lettura del contachilometri deve essere registrata alla fine della prova.»;
- (3) Nell'appendice 1, al punto 5.1 dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 582/2011, è aggiunta la seguente lettera k):
- «k) informazioni sui valori OBFCM misurati in tempo reale di cui all'allegato II, punti da 10.1.8 *bis*.1 a 10.1.8 *bis*.5, e sui valori OBFCM medi e integrati di cui all'allegato II, punti da 10.1.10 *bis*.1 a 10.1.10 *bis*.7.».
